



ERNESTUS MANDARA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS SABINENSIS - MANDELENSIS
ABBAS PERPETUUS S. MARIAE FARFENSIS

Prot. N° 379/2012

- Volendo rendere sempre più manifesta la comunione gerarchica tra il Vescovo ed il Presbiterio, fondata sull'unità del sacerdozio ministeriale e della missione ecclesiale (cfr. DIRETTORIO PER IL MINISTERO PASTORALE DEI VESCOVI, n° 183);
- tenendo presenti gli insegnamenti conciliari e successivi;
- esaminata la normativa del CODICE DI DIRITTO CANONICO (in particolare i cann. 495-502);
- aggiornando quanto stabilito dai miei predecessori;
- avendo il Consiglio Presbiterale Diocesano redatto il testo nelle riunioni da me presiedute del 7 maggio e del 4 settembre 2012 (can. 496 CIC);

in virtù delle facoltà ordinarie a me riconosciute dal Diritto,

D E C R E T O

l'approvazione del nuovo STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO qui allegato e la sua immediata entrata in vigore.

dato in Poggio Mirteto, dalla Sede del Palazzo Vescovile
il giorno 4 settembre A.D. 2012



+ Ernesto Mandara

+ ERNESTO MANDARA
Vescovo



Mirosław Paweł Szajda
Don MIROSLAW PAWEL SZAJDA
Cancelliere



STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

1. NATURA, COMPETENZE E FINALITÀ

Art. 1

Il CONSIGLIO PRESBITERALE (CPr) della *Diocesi Suburbicaria Sabina-Poggio Mirteto* è costituito da un gruppo di Sacerdoti che rappresentano l'intero Presbiterio. Ad esso spetta, a norma del diritto, *tamquam senatus Episcopi*, coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi affinché venga promosso, nel modo più efficace, il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cfr. can. 495 § 1 C.I.C), con particolare attenzione alla promozione della comunione e della missionarietà nel Presbiterio Diocesano.

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dagli eventuali Vicari Episcopali. Il Vescovo affida al Vicario Generale il compito di promuovere l'attività del CPr e di coordinarla con quella degli altri Organismi diocesani di partecipazione. Il CPr è convocato dal Vescovo a cui spetta determinare le questioni da trattare, tenendo conto anche delle proposte dei consiglieri (cfr. can. 500 § 1 C.I.C).

Art.3

I membri del Consiglio, qualora fossero invitati ad esprimere un consenso o un parere su questioni particolarmente rilevanti e riservate, saranno tenuti ad osservare diligentemente il segreto (cfr. can 127 §3 C.I.C.)

Art. 4

Il CPR ha voto consultivo. Il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, a norma del Diritto universale. Il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio ed ha bisogno del suo consenso nei casi espressamente previsti (can. 500 § 2 C.I.C):

- a) celebrazione del Sinodo diocesano (cfr. can. 461 § 1 C.I.C);
- b) l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle Parrocchie (cfr. can. 515 § 2 C.I.C);
- c) la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei Sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr. can. 531 C.I.C);
- d) la remunerazione dovuta dagli Enti ecclesiastici ai Sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr. art. 33 delle *"Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"*);
- e) l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cfr. can. 536 § 1 C.I.C);
- f) la costruzione di una nuova chiesa (cfr. can. 1215 § 2 C.I.C);
- g) la riduzione a uso profano non indecoroso di una chiesa (cfr. can. 1222, § 2 C.I.C);
- h) l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cfr. can. 1263 C.I.C).

Non sono pertinenti al CPR le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 5

Fra i membri del CPR, il Vescovo nomina liberamente alcuni Sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502 C.I.C).

Su proposta del Vescovo, il CPR costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr. can. 1742 § 1 C.I.C).

2. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

Art. 6

Il CPr si articola in:

- 1) Presidente
- 2) Assemblea
- 3) Segretario

Il presidente dell'Assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.

L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- a) I quattro Vicari Foranei eletti da ogni vicariato foraneo, dai Presbiteri residenti nella zona stessa aventi diritto (cfr. art. 6 del presente Statuto);
- b) quattro Presbiteri scelti da tutto il Presbiterio.

Sono membri di diritto:

- a) il Vicario Generale;
- b) Gli eventuali Vicari Episcopali;
- c) Il delegato del Vescovo per la vita Religiosa.

Sono membri nominati dal Vescovo:

- a) quattro Presbiteri.

Il Segretario è nominato dal Vescovo.

3. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

Art. 7

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPr:

- a) tutti i Presbiteri incardinati nella Diocesi;
- b) i Presbiteri incardinati in altre Diocesi purché svolgano un servizio pastorale nella nostra Diocesi da almeno tre anni;

- c) i Presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano ad un incarico inerente la pastorale diocesana (cfr. can. 498 § 1 C.I.C).

Le norme per le elezioni vengono stabilite con apposito regolamento promulgato dal Vescovo.

Art.8

Il secondo eletto diventa automaticamente consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto, eccettuato il caso dei Vicari Foranei, nel corso del mandato del CPr. Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate.

Per i Vicari foranei, nel caso di trasferimento o dimissione dall'incarico, si procederà a nuove elezioni.

4. DURATA IN CARICA

Art. 9

Il CPr nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr. can. 501 § 1 C.I.C).

Art. 10

I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate;
- b) per trasferimento ad altro vicariato foraneo, nel caso dei Vicari Foranei;
- c) per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del proprio ufficio;
- d) per trasferimento ad altra Diocesi;
- e) per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;
- f) per altre cause previste dal Diritto (cfr. can.184 C.I.C).

La sostituzione dei consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 8 del presente Statuto, salvo si tratti di membri di diritto, oppure nominati dal Vescovo. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11

Il CPr ha un Segretario nominato dal Vescovo. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 12

Spetta al Segretario:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr (cfr. art. 10 del presente Statuto);
- b) ricevere le proposte per la formulazione dell'Ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- c) notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- d) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

5. LE SESSIONI, LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI E L'ORDINE DEL GIORNO

LE SESSIONI

Art. 13

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno 2 volte all'anno.

Art. 14

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da trattare all'Ordine del Giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 15

I membri del CPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata al segretario o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento. L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 10 del presente Statuto), salvo diverso giudizio del Vescovo.

LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 16

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Art. 17

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 18

Il Vescovo, anche tramite il segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dal Consiglio nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 19

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 20

I consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola. Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole. L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 21

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 22

Al termine della sessione il segretario formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 23

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 24

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 25

L'Ordine del Giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo.

Art. 26

Ogni consigliere, per tramite del segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr. art. 2 del presente Statuto), la cui trattazione è stata richiesta dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con domanda scritta presentata al segretario.

Art. 27

L'Ordinario Diocesano cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'Ordine del Giorno con congruo anticipo.

6. RAPPORTI CON IL PRESBITERIO ED ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

RAPPORTI CON IL PRESBITERIO

Art. 28

Ogni consigliere rappresenta tutto il Presbiterio, senza vincolo di mandato. Proprio per questo il consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli. I Presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

RAPPORTO CON IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Art. 29

Il Collegio dei Consultori (Co.Co.), formato da almeno 6 membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cfr. can. 502 C.I.C), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr.

È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi. In particolare:

- a) una volta all'anno il Co.Co. dà relazione al CPr circa la propria attività, ai sensi dell'art. 5;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al Co.Co. pareri e suggerimenti circa la sua attività;

c) il Co.Co. può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il Presbiterio diocesano.

Art. 30

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal Co.Co.; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cfr. can. 501 § 2 C.I.C).

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 31

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Organismi.

RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 32

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

7. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 33

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cfr. can. 500 § 3 C.I.C), sono conservati nell'archivio e portati a conoscenza dei Presbiteri nelle modalità che il CPr riterrà opportune.

8. NORME FINALI

Art. 34

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 35

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, a norma del Diritto. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cfr. can. 501 § 3 C.I.C).

Art. 36

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri.

**IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO CON MIO DECRETO
DEL 04 SETTEMBRE 2012 PROT. N° 379/2012**

+ ERNESTO MANDARA

Vescovo



+ *Ernesto Mandara*